

Il corso è rivolto ai Direttori di struttura, Coordinatori, RID e RAD  
dell'Azienda USL Rimini  
(max 40 partecipanti per edizione)

Il seminario fa parte del programma di formazione manageriale per dirigenti


Il consenso informato è un elemento cruciale del percorso relazionale con il paziente e si profila come una grande opportunità per migliorare questo rapporto in quanto legittimante cure ed interventi, oltre che garanzia di un percorso di cura completo.

Certamente è una questione che coinvolge più di un ambito della nostra attività; organizzativo, gestionale, etico, tecnico-professionale e soprattutto giuridico-legislativo. Il corso si propone di contribuire alla formazione di una visione chiara del ruolo del professionista nella scelta consapevole del paziente e aiutare i sanitari ad identificare le modalità di documentazione sanitaria come traccia durevole.

Il corso è stato accreditato alla Commissione ECM della RE-R

**Segreteria organizzativa:**


**Morena MORELLI**  
UO Formazione e Comunicazione  
Via Flaminia, 76 Rimini  
0541.304916  
fax 0541.304907  
mmorelli@auslrn.net



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

**U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale**

## IL CONSENSO INFORMATO E PROBLEMATICHE GIURIDICHE



**Avv. Maria Gabriella DI PENTIMA**  
**Avv. Filippo ANDREINI**

**1° EDIZIONE 24 giugno 2010**

**2° EDIZIONE 1 luglio 2010**

ore 15 - 18

Sede UORI  
Via Flaminia,76  
Rimini



Codice Deontologico dei Medici Italiani (2006)

Art. 35

### Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

**ore 14.30**  
Registrazione partecipanti

**ore 15.00**  
Relazioni e discussione

**ore 17.45**  
Compilazione questionari  
di gradimento e d'apprendimento

**ore 18.00**  
Chiusura lavori

### **Maria Gabriella DI PENTIMA**

Avvocato Cassazionista in Forlì. Già docente in scuole pubbliche e private ed attualmente Docente e Tutor della Scuola Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.

Direttore dei Dipartimenti della Scuola Forense di Forlì-Cesena.

Docente presso la Scuola Forense di Forlì-Cesena.

Pubblicista con monografie redatte in tema di "Responsabilità Medica":

Ha svolto la propria attività approfondendo gli istituti di diritto civile con particolare riguardo al "Diritto di Famiglia" ed alla "Responsabilità Medica".

Volumi specifici pubblicati:



"L'onere della  
prova nella  
responsabilità  
medica"  
(Giuffrè)  
anno 2007



"La responsabilità  
per l'attività  
sanitaria in  
equipe"  
(Giappichelli)  
anno 2009

### **Filippo ANDREINI**

Avvocato Foro di Rimini, Docente Scuola Forense di Rimini per la formazione e l'aggiornamento dell'Avvocatura